COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA

PROVINCIA DI ROVIGO

N. 6 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: determinazione aliquote per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI per l'anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette,** il giorno **ventuno** del mese di **febbraio**, alle ore 12:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi, spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e nome del Consigliere	Presente/Assente
1. SPERANDIO MARIELLA	P
2. PIGAIANI NATALE	P
3. TRAMARIN NATALINO	P
4. Ghinatti Loredana	P
5. Ragazzi Sergio	A.G.
6. Spirandelli Marina	A.G.
7. Partesani Andrea	P

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale CIRILLO GIOVANNI.

Il PRESIDENTE del Consiglio Comunale, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

TRAMARIN NATALINO

Ghinatti Loredana

Partesani Andrea

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Verificato che la I.U.C. è composta:

- Dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- Dalla componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014 che ha apportato modifiche a quanto previsto dalla Legge 147/2013;

Dato atto che, per le peculiarità possedute dalla tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

Preso atto che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

Considerato che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 677 della Legge suddetta impone inoltre che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile:

Rilevato che il comma 681 dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa quindi la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Preso atto dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con propria deliberazione n. 14 del 06/06/2014, come modificato dalla deliberazione n. 10 del 13/07/2015;

Evidenziato che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazioni e determinare le aliquote da deliberare;

Vista la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto modificazioni relative alla TASI con decorrenza dal 01/01/2016 tra le quali le principali sono:

- L'art. 1 comma 10 disciplina la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, escluse quelle di pregio (cat. A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dai soggetti passivi ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
- L'art. 1 comma 14 esclude dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamata la propria deliberazione n. 5 in data 30/04/2016 con la quale sono state determinate le aliquote del tributo per l'anno 2016;

Visto il comma 26 dell'art. 1 della citata legge 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che sospende per gli anni 2016 e 2017 l'efficacia degli aumenti dei tributi e delle addizionali attributi agli enti locali, esclusa la Tassa sui Rifiuti –TARI;

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016 n. 244 che fissa al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali;

Ritenuto opportuno confermare l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), da applicare per l'anno 2017, nella misura base dell'1 per mille come previsto dalla normativa in materia ribadendo che la scelta di non differenziare l'aliquota in base alle categorie di attività e tipologie di immobili soggetti al tributo è motivata: dal fatto di mantenere un'equa tassazione;

Verificato che in applicazione alle aliquote proposte in ambito TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Aliq	uote (n.x m	ille)	
IMU	TASI	TOT	Tipologia immobile
4,6	1	5,6	Abitazioni principali e pertinenze cat. A1,A8;A9
9,4	1	10,4	Altri fabbricati
9,4	1	10,4	Aree edificabili
Esente	1	1	Fabbricati rurali strumentali

Verificato che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle detrazioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2017, risulta presumibilmente pari ad euro 118.000,00 compreso il ristoro ministeriale di Euro 61.672,00 quale compensazione per l'esenzione dalla TASI sulle abitazioni principali disposte dalla Legge 208/2015, importo compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, individuati analiticamente in apposito prospetto, per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 57,42%;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Il Presidente illustra la proposta all'ordine del giorno.

Visto lo Statuto comunale:

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Consiglieri presenti e votanti n. 5;

Voti favorevoli n. 5 e quindi all'unanimità

DELIBERA

- 1. **Di ritenere**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. **Di determinare** l'aliquota per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili "TASI" per l'anno **2017** come segue:

PRESUPPOSTO DI IMPOSTA	ALIQUOTA

Abitazioni principali e relative pertinenze di cat. A/1, A/8 e A/9;	
Altri Fabbricati;	1 per mille
Aree Edificabili	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	

- 3. **Di determinare** che nessuna detrazione viene stabilita;
- 4. **Di dare atto** che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante, che non abbia adibito l'immobile ad abitazione principale, è tenuto al versamento della TASI nella misura del **20 per cento** dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando l'aliquota determinata con il presente atto; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 5. **Di stabilire** che, come da regolamento, il versamento della TASI per l'anno di riferimento, fissato in n. 2 rate di pari importo con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre od in unica soluzione annuale entro il 16 giugno;
- 6. **Di dare atto** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- 7. **Di individuare** i seguenti servizi indivisibili, alla cui parziale copertura è diretta l'applicazione della TASI:

SERVIZIO	COSTO A BILANCIO 2017
Manutenzione strade	6.500,00
Illuminazione pubblica	183.000,00
Servizi cimiteriali	16.000,00
TOTALE	205.500,00

- 8. **Di dare atto** che le aliquote che qui si approvano garantiranno, per l'anno 2017 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente, nella misura stimata del 57,42% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
- 9. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
- 10. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste il provvedimento in esame, con separata votazione unanime

DELIBERA

con voti favorevoli n. 5 dei n. 5 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PIGAIANI NATALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CIRILLO GIOVANNI

VISTO: si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica (Art. 147/bis e art. 49, comma I, D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPIRANDELLI SIMONE VISTO: si esprime parere in ordine alla regolarità contabile (Art. 147/bis e art. 49, comma I, D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPIRANDELLI SIMONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Responsabile del Servizio Segreteria su conforme dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene pubblicata, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal 07-03-2017

al 22-03-2017

Addì 07-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPIRANDELLI SIMONE

DELIBERAZIO	ONE —
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubbli (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000)	
li,	IL SEGRETARIO COMUNALE CIRILLO GIOVANNI